Ripresa dei lavori

(art. 133 del regolamento)

Cessazione delle cause di sospensione

Mancata ripresa dei lavori, l'impresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori

Ripresa dei lavori di cui viene redatto verbale firmato dal Direttore dei lavori ed inviato al Responsabile del procedimento

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale

La **diffida** è condizione necessaria **per poter iscrivere riserva** all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione

Quando la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo **superiore ad un quarto** della durata contrattuale , **o** comunque quando **superino i sei mesi**

Il Responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (mod. R133/09/01)

L'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità

Se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti